



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

ORDINANZA N. 69 DEL 24.08.2026

OGGETTO: Tutela della quiete pubblica e armonizzazione delle modalità di esercizio dei locali aperti al pubblico.

I L S I N D A C O

Premesso che:

- Negli ultimi anni è cresciuto il consumo di alcolici e superalcolici che sfocia sovente in fenomeni di abuso, talora in vera e propria alcol-dipendenza;
- Si registra altresì il consumo di droghe sintetiche, c.d. smart drugs (cocaina, crack e derivati dell'amfetamina);
- Che nelle pieghe di un costume sociale omologante si nascondono spesso disagi che coinvolgono giovani e giovanissime generazioni;

ritenuto che

- La lettura di fenomeni di abuso e della sua ricaduta sociale deve prevedere azioni a più livelli: di prevenzione, di sensibilizzazione/educazione, di dissuasione e di repressione;
- La tempistica dei diversi livelli di intervento è chiaramente differenziata: l'investimento formativo richiede tempi più lunghi rispetto alla necessità immediata di porre deterrenti volti a mitigare l'impatto sociale negativo dei fenomeni di consumo/abuso di alcolici, non di rado associati alla concomitante assunzione di sostanze stupefacenti;

atteso che

I fenomeni di consumo/abuso di alcool e droghe, con particolare riferimento alle ore serali e notturne, oltre a costituire un vulnus per le giovani generazioni, determinano frequentemente:

- a) Incremento della conflittualità sociale;
- b) Logoramento della percezione di sicurezza;
- c) Disincentivazione della responsabilità civica;
- d) Problemi di ordine pubblico;
- e) Danni al patrimonio architettonico e monumentale del paese;
- f) Necessità indotta di continui interventi straordinari di riparazione, manutenzione e di pulizia da parte dell'Ente;

richiamato

l'art. 41 della Costituzione, che prevede che la libertà di iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;

visto

l'art. 50 comma 7 bis del D.L.vo n. 267/2000 in ordine alle prerogative attribuite al Sindaco nell'ordinamento degli EE.LL.;

vista

la Legge Quadro 447/95 - Legge Quadro sull'inquinamento acustico - e ss.mm.ii.; la circolare 3644/C del 28.10.2011 e la nota n. 108027 del 08/05/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico;

richiamata

l'Ordinanza Sindacale del 02.07.2025 n. 50 e ritenuto di dover intervenire a tutela della sicurezza urbana e in ordine alla lesione del diritto alla quiete pubblica indotto da assembramenti rumorosi e schiamazzi nelle ore serali e notturne;

per i motivi narrati in premessa che qui si intendono interamente richiamati e trascritti

O R D I N A

Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche **dal 2 settembre 2026 al 6 settembre 2026**, nella fascia oraria:

dalle ore 03,00 alle ore 06,00.

Il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in **flaconi di vetro** - anche tramite distributori automatici - nella fascia oraria **dalle ore 22.00 alle ore 07.00.**

I titolari dei locali aperti al pubblico dovranno:

- incentivare e agevolare, tramite appositi avvisi al pubblico e il posizionamento di contenitori dedicati, una corretta raccolta differenziata dei materiali;
- provvedere quotidianamente alla pulizia (spazzamento e detersione con detergenti idonei), sistemazione, ripristino e decoro urbano delle aree antistanti i locali.

Ai fini della tutela della quiete pubblica, altresì:

O R D I N A

Il divieto di emissioni acustiche e/o sonore superiori ai limiti di 55 decibel, **dal 2 settembre 2026 al 6 settembre 2026**, nelle fasce orarie:

14.30-17.00;
03.00-07.00.

In coordinamento con le Forze dell'Ordine, il Comando di Polizia Municipale è chiamato a vigilare sul puntuale rispetto della presente ordinanza.

La presente Ordinanza entra in vigore dal primo giorno successivo a quello dell'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale; da tale data cessa di avere efficacia ogni precedente disposizione comunale con essa in contrasto.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dai pertinenti articoli del Codice Penale, la violazione a quanto disposto dalla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 (Cinquecento/00).

In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa applicata è di € 1000,00 (mille/00).

I N F O R M A

Avverso al presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia (TAR) di Palermo entro 60 giorni della notifica della stessa, oppure, in via alternativa,
- Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

D I S P O N E

La trasmissione della presente Ordinanza:

- a S.E. il Prefetto di Agrigento;
- Al Sig. Questore di Agrigento;
- Alla Compagnia Carabinieri di Sciacca;
- Alla Compagnia Guardia di Finanza di Sciacca;
- Al Commissariato Pubblica Sicurezza di Sciacca;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Santa Margherita di Belice;
- Al Comando di Polizia Municipale – Sede.

I Messi notificatori sono incaricati di notificare la presente Ordinanza in copia, a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif. Legge 25 Agosto 1991, n. 287) presenti sull'intero territorio del Comune.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Santa Margherita di Belice.

Dalla Residenza Municipale, lì 24 agosto 2026

IL SINDACO

F.to (Dott. Gaspare Viola)